

TI_GERICHTE 14.2011.100 vom 19. August 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.100

FR: TI_GERICHTE 14.2011.100 du 19 août 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.100 del 19 agosto 2011

Regeste

Rigetto provvisorio. Nessun dubbio in merito all'identità della creditrice

Erwägungen

E. 1

Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione essendo stata inoltrata il 16 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 20 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

E. 2

Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Nel caso di specie il reclamante lamenta l'applicazione errata del diritto, avendo il Pretore ammesso l'esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF nell'ambito di una procedura esecutiva in cui non vi è identità tra la creditrice indicata sul precetto esecutivo e quella figurante sul riconoscimento di debito.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c). 6. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un'indicazione carente della parte comporta la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale indicazione era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state effettivamente tratte in inganno. Nel caso in cui le parti in buona fede non potevano avere dubbio alcuno in merito all'identità del debitore o del creditore e non sono state lese nei loro interessi, manca, per annullare il precetto esecutivo, un interesse degno di protezione. In questi casi devono venire valutate tutte le circostanze del caso concreto. Un'applicazione formalista del diritto è da evitare. Nei casi in cui manca un interesse dell'escusso degno di protezione il precetto esecutivo non va annullato anche se è stato presentato tempestivamente ricorso. È sufficiente la correzione o il completamento del precetto esecutivo tramite correzione della carente indicazione della parte. La carenza dovuta ad un'irrita indicazione della parte sul precetto esecutivo viene pure sanata allorquando l'errore, nella procedura di rigetto dell'opposizione, viene eliminato, ossia ogni incertezza in merito alle parti è stata eliminata e il debitore con l'interposizione dell'opposizione ha potuto far valere tutte le eccezioni. In queste circostanze il precetto esecutivo, nella sua funzione di titolo per il proseguimento dell'esecuzione, viene sostituito dalla decisione di rigetto (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. Basilea 2010, n. 31 e 32 ad art. 69; DTF 120 III 13; sentenza CEF 15.2008.65 del 10.9.2008). Nel caso di specie il convenuto non poteva avere dubbio alcuno in merito all'identità della parte creditrice. Infatti il convenuto, insieme con i suoi fratelli I_____ e L_____, ha sottoscritto il 14 febbraio 2002 una promessa di pagamento nei confronti di A_____ L_____ -E_____ (doc. G), della quale gli istanti, in seguito al decesso, sono divenuti eredi, come si evince dal certificato ereditario del 25 settembre 2009 (doc. I). Nei confronti di quest'ultimi, indicati quali "Eredi A_____ L_____ -E_____" i Fratelli L_____, I_____ e L_____ F_____ il 17 novembre 2009 hanno sottoscritto un riconoscimento di debito per l'importo di fr. 35'000.-- (doc. K) e il 24 febbraio 2010 ne hanno firmato uno nuovo, nel quale hanno chiesto una proroga fino al 15 aprile 2010 per procedere al pagamento del loro debito (doc. M). Nella corrispondenza agli atti inviata ai Fratelli F_____ dai diversi rappresentanti legali degli istanti, quest'ultimi sono sempre stati indicati quali "CC 1" (doc. N, O, P, S e U). Sulla domanda di esecuzione del 21 settembre 2010 (doc. Q), quale parte creditrice, è stato indicato: "Die Erben der Frau A_____ L_____ -E_____, bestehend aus: CO 1, CO 2, CO 3, CO 4." Orbene, in queste circostanze il convenuto, alla notifica del precetto esecutivo in oggetto, sul quale era indicato quale motivo la successione ereditaria originaria e il riconoscimento di debito firmato con i suoi fratelli il 17 novembre 2009, non poteva avere dubbio alcuno in merito all'identità della parte creditrice, ritenuto che sul precetto esecutivo, sotto la menzione "creditore CO 1" appare l'indicazione "altri creditori vedi allegato" e che sul foglio annesso

sono menzionati i nomi degli ulteriori tre eredi “CO 2, L_____; CO 3, rappr. V_____, K_____, H_____ a_____ A_____, CO 4, I_____”. D’altro canto nell’istanza di rigetto quale parte istante è indicato: “Eredi della fu A_____ L_____ -E_____” e il nome dei 4 predetti eredi. Ne discende che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa dal Pretore, che quale parte istante reca la menzione “CC 1, composta da 1. CO 1, 2. CO 2, 3. CO 3, 4. CO 4”, viste le circostanze, fungerà da titolo di proseguimento, in sostituzione del precetto di esecuzione. Le precedenti considerazioni portano a concludere che non vi è stata errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, non essendoci carenza d’identità tra la parte creditrice di cui al precetto esecutivo e all’istanza con la parte creditrice di cui ai documenti prodotti. Il reclamo va pertanto respinto. 7. Visto l’esito del reclamo, l’istanza dei procedenti tendente alla revoca dell’effetto sospensivo è da considerare priva d’oggetto. 8. Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 69 LEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 320.--, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla CC 1, complessivamente fr. 500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - avv. PA 1, _____; - RE 1, _____; Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente _____ La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'666.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.